

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TASSE E CONTRIBUTI DI FREQUENZA RELATIVI AI CORSI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “PIETRO MASCAGNI” DI LIVORNO

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 72 del 02.08.2023)

TITOLO I Tasse e contributi Corsi accademici di primo e di secondo livello

Art. 1

(Immatricolazione e reinscrizione)

1. Per l'esame di ammissione ai corsi accademici di primo e di secondo livello è dovuta una tassa di € 30,00.
2. La scadenza per l'immatricolazione è fissata entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli ammessi, ovverosia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tra quelli idonei.
3. In mancanza del perfezionamento dell'immatricolazione entro il termine sopra indicato, lo studente sarà considerato rinunciatario.
4. La domanda per il rinnovo dell'iscrizione (reiscrizione) agli anni accademici successivi al primo deve essere presentata presso l'Ufficio di segreteria didattica entro il 31 luglio antecedente l'inizio dell'anno accademico a cui si riferisce l'iscrizione.

Art. 2

(Contributo onnicomprensivo annuale)

1. Gli studenti dei corsi accademici di primo e di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, sia per il primo anno di iscrizione (immatricolazione) che per i successivi anni (reiscrizione), sono tenuti a versare al Conservatorio statale di Musica “Pietro Mascagni” un contributo onnicomprensivo annuale, differenziato per i diversi corsi ai quali sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.
2. Il contributo onnicomprensivo comprende anche il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile.

Art. 3

(Esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 255 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'art. 1, comma 518 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del d.m. Università e Ricerca n. 1016 del 4 agosto 2021,

sono totalmente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, per tutti i corsi accademici di primo e di secondo livello di cui ai successivi artt. 3 e 4 del presente regolamento, gli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dalle lettere da a) a c) del citato art. 1, comma 255:

- a) appartenenza ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'art. 2-*sexies* del d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia inferiore o uguale ad € 22.000,00;
 - b) iscrizione al Conservatorio di Musica “P. Mascagni” di Livorno da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).
 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del d.lgs. 68/2012, sono inoltre esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
 4. Il calcolo dell'ISEE è disponibile presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAF (Centri di Assistenza Fiscale). In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, lo studente dovrà corrispondere il contributo onnicomprensivo in misura piena.
 5. In caso di mancanza dei requisiti sopra richiesti ai fini dell'esonero totale o di mancanza dei requisiti previsti dal successivo art. 3 ai fini dell'esonero parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo, esso dovrà essere corrisposto nella misura massima pervista dal presente regolamento.
 6. Gli studenti che, all'atto dell'immatricolazione o della reinscrizione agli anni successivi al primo non presentino la certificazione ISEE sono collocati d'ufficio nella fascia contributiva più alta.

Art. 4

(Contributi ordinari corsi di diploma accademico di primo livello)

1. I contributi onnicomprensivi annuali di frequenza a carico degli studenti dei corsi di diploma accademico di primo livello, sono così determinati:

a) *Contributi per la frequenza dei corsi di diploma accademico di primo livello (triennio)*

1	Contributo ordinario - ISEE nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 - studenti iscritti regolarmente negli anni di corso oppure fuori corso entro 1 anno	€ 1.100,00
2	Contributo ordinario - ISEE nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 - studenti fuori corso oltre 1 anno	€ 1.100,00
3	Contributo ridotto - ISEE nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00 - studenti che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1	7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00, per un importo minimo di € 10,00 al di sotto del quale l'iscrizione è gratuita
4	Contributo ridotto - ISEE nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00 - studenti che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 1, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma (fuori corso oltre 1 anno)	7% della quota di ISEE eccedente €13.000,00 aumentato del 50%, con un contributo massimo di € 1.050,00 e con un contributo minimo € 200,00

Ai contributi indicati nella riga 3 e nella riga 4 della precedente tabella, si applica una ulteriore riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della legge n. 232/2016, come di seguito specificato:

ISEE (X)	% di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della legge n. 232/2016
22.000<X≤24.000	80%
24.000<X≤26.000	50%
26.000<X≤28.000	25%
28.000<X≤30.000	10%

b) *Contributi ridotti corsi di diploma accademico di primo livello per sola prova finale*

Contributo ordinario ISEE nucleo familiare superiore ad €30.000,00	Esclusivamente la prova finale o la prova finale, con frequenza dei corsi già completata	€ 330,00
	Esclusivamente la prova finale, con frequenza dei corsi ancora da completare	€ 550,00
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00.	Esclusivamente la prova finale, con frequenza dei corsi già completata	1,5% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00, per un importo minimo di € 10,00, al di sotto del quale l'iscrizione è gratuita
	Esclusivamente la prova finale, con frequenza dei corsi ancora da completare	2,5% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00

Ai contributi di cui alla precedente tabella si applica una ulteriore riduzione, come di seguito specificato:

ISEE (X)	% di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della legge n. 232/2016
22.000<X≤24.000	80%
24.000<X≤26.000	50%
26.000<X≤28.000	25%
28.000<X≤30.000	10%

2. Lo studente iscritto ai corsi di diploma accademico di primo livello che non rinnovi l'iscrizione, in quanto ha programmato la prova finale nella sessione straordinaria dell'anno accademico successivo, in caso di mancato svolgimento della prova finale dovrà perfezionare l'iscrizione a tale anno accademico entro il 31 marzo, previo versamento del contributo onnicomprensivo annuale, senza applicazione di maggiorazioni per ritardato versamento.

Art. 5

(Contributi ordinari corsi di diploma accademico di secondo livello)

1. I contributi onnicomprensivi annuali di frequenza a carico degli studenti dei corsi di diploma accademico di secondo livello, sono così determinati:

a) *Contributi per la frequenza ordinaria dei corsi di diploma accademico di secondo livello (biennio)*

1	Contributo ordinario - ISEE nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 - studenti iscritti regolarmente negli anni di corso oppure fuori corso entro 1 anno	€ 1.300,00
2	Contributo ordinario - ISEE nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 - studenti fuori corso oltre 1 anno	€ 1.300,00
3	Contributo ridotto - ISEE nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00 - studenti che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1	7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00, per un importo minimo di € 10,00 al di sotto del quale l'iscrizione è gratuita
4	Contributo ridotto - ISEE nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00 - studenti che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 1, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma (fuori corso oltre 1 anno)	7% della quota di ISEE eccedente €13.000,00 aumentato del 50%, con un contributo massimo di € 1.250,00 e con un contributo minimo € 200,00

Ai contributi indicati nella riga 3 e nella riga 4 della precedente tabella si applica una ulteriore riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi legge n. 232/2016, come di seguito specificato:

ISEE (X)	% di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della legge n. 232/2016
22.000<X≤24.000	80%
24.000<X≤26.000	50%
26.000<X≤28.000	25%
28.000<X≤30.000	10%

b) Contributi ridotti corsi di diploma accademico di secondo livello per sola prova finale

Contributo ordinario ISEE nucleo familiare superiore ad € 30.000,00	Esclusivamente la prova finale, con frequenza dei corsi già completata	€ 390,00
	Esclusivamente la prova finale, con frequenze dei corsi ancora da completare	€ 650,00
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00.	Esclusivamente la prova finale, con frequenza dei corsi già completata	2% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00, per un importo minimo di € 10,00, al di sotto del quale l'iscrizione è gratuita
	Esclusivamente la prova finale, con Frequenza dei corsi ancora da completare	3,5% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00

Ai contributi risultanti dalla precedente tabella si applica una ulteriore riduzione, come di seguito specificato:

ISEE (X)	% di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della legge n.232/2016
22.000<X≤24.000	80%
24.000<X≤26.000	50%
26.000<X≤28.000	25%
28.000<X≤30.000	10%

- Lo studente iscritto ai corsi di diploma accademico di secondo livello che non rinnovi l'iscrizione, in quanto abbia programmato la prova finale nella sessione straordinaria dell'anno accademico successivo, in caso di mancato svolgimento della prova finale dovrà perfezionare l'iscrizione a tale anno accademico entro il 31 marzo, previo versamento del contributo onnicomprensivo annuale, senza applicazione di alcuna maggiorazione per ritardato versamento.

Art. 6

(Studenti a tempo parziale)

1. Lo studente che abbia necessità, per motivi di studio o di lavoro documentabili, di conseguire i crediti previsti per ogni anno accademico in un arco temporale superiore alla durata ordinaria del corso di studi a cui è iscritto, completando il percorso formativo entro un numero massimo di anni doppio rispetto alla suddetta durata può chiedere di passare ad un regime a tempo parziale.
2. Lo studente a tempo parziale si impegna ad acquisire, entro la terza sessione d'esame di ciascun anno accademico, non meno di 12 e non più di 35 crediti formativi (CFA) per ciascun anno. Lo studente ottiene contestualmente il prolungamento dello status di studente in corso e l'esenzione parziale dal pagamento dei contributi per gli anni accademici interessati.
3. Può chiedere la qualifica di "studente impegnato a tempo parziale" lo studente lavoratore o iscritto alla scuola superiore, dal terzo anno fin al conseguimento della maturità, che ritenga di non essere nelle condizioni per poter avanzare nella carriera accademica nei tempi normativi previsti dal Regolamento didattico del Conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno, nonché lo studente iscritto all'Università, in ottemperanza alle previsioni del D.M. 28 settembre 2011.
4. I crediti formativi accademici acquisiti all'atto del superamento dei relativi esami di profitto saranno interamente computati nell'annualità prevista nel proprio Piano di studi.
5. La domanda per ottenere la qualifica di "studente impegnato a tempo parziale" deve essere presentata in carta semplice presso l'Ufficio di Segreteria didattica.
6. Lo studente impegnato a tempo parziale è tenuto al versamento di un contributo onnicomprensivo pari ad € 900,00 per i corsi accademici di primo livello e di € 1.100,00 per i corsi accademici di secondo livello, anche in relazione al valore dell'ISEE eventualmente presentato.

Art. 7

(Corsi accademici singoli di primo e di secondo livello)

1. Il contributo annuale per la frequenza dei corsi accademici singoli di primo e di secondo livello è pari ad € 1.000,00.
2. Il contributo annuale per la frequenza dei corsi accademici singoli di primo e secondo livello di carattere collettivo è pari ad € 200,00 e non è rateizzabile. L'iscrizione ad ulteriori corsi singoli di carattere collettivo è soggetta ad un contributo annuale di frequenza di € 50,00.

Art. 8

(Corsi accademici liberi)

1. Il contributo annuale per la frequenza dei corsi accademici liberi di strumento, di primo e di secondo livello, è pari ad € 1.000,00.

Art. 9
(Corsi di gruppo)

1. Il contributo annuale per la frequenza dei corsi accademici di gruppo è pari ad € 300,00 e non è rateizzabile.

Art. 10
(Rateizzazioni)

1. Gli studenti dei corsi accademici di primo livello hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 3 rate, di cui la prima, pari ad € 350, da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 400,00, da versare entro il successivo 1° febbraio e la terza, pari ad € 350,00, da versare entro il successivo 1° aprile.
2. Gli studenti dei corsi accademici di secondo livello hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 3 rate, di cui la prima, pari ad € 400,00, da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 450,00, da versare entro il successivo 1° febbraio e la terza, pari ad € 450,00, da versare entro il successivo 1° aprile.
3. Gli studenti dei corsi accademici di primo livello a tempo parziale hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 2 rate, di cui la prima, pari ad € 450, da versare all'atto dell'iscrizione e la seconda, pari ad € 450,00, da versare entro il successivo 1° febbraio.
4. Gli studenti dei corsi accademici di secondo livello a tempo parziale hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 2 rate, di cui la prima, pari ad € 550, da versare all'atto dell'iscrizione e la seconda, pari ad € 550,00, da versare entro il successivo 1° febbraio.
5. Gli studenti dei corsi accademici singoli di primo e di secondo livello di carattere individuale hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo annuale in n. 3 rate, di cui la prima, pari ad € 350, da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 350,00, da versare entro il successivo 1° febbraio e la terza, pari ad € 300,00, da versare entro il successivo 1° aprile.
6. Gli studenti dei corsi accademici liberi di primo e di secondo livello hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo annuale in n. 3 rate, di cui la prima, pari ad € 350,00, da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 350,00, da versare entro il successivo 1° febbraio e la terza, pari ad € 300,00, da versare entro il successivo 1° aprile.

Art. 11
(Iscrizione contemporanea a due corsi di studio)

1. Lo studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio accademici di primo o di secondo livello, di perfezionamento o master presso il Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" beneficia, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 12 aprile 2022, n. 33 ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal

versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica ad entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

Art. 12

(Sospensione degli studi)

1. Lo studente ha facoltà di sospendere temporaneamente gli studi, non rinnovando l'iscrizione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento didattico del Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno.
2. Il Conservatorio esonera totalmente dal versamento del contributo onnicomprensivo per tutto il periodo di sospensione degli studi. Qualora la domanda di sospensione degli studi venga presentata in data successiva alla data di inizio dell'anno accademico, non si farà luogo al rimborso delle rate del contributo onnicomprensivo scadute e già versate; nel caso in cui il contributo onnicomprensivo sia stato versato in unica soluzione all'atto dell'iscrizione, il Conservatorio procederà al rimborso di una somma corrispondente all'importo delle rate non ancora scadute alla data di presentazione della domanda di sospensione degli studi.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 68/2012, il Conservatorio esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti, gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici.
4. All'atto della presentazione dell'istanza di ricongiunzione della carriera, lo studente è tenuto, oltre al pagamento del contributo onnicomprensivo relativo all'anno per il quale si richiede il rinnovo dell'iscrizione al Conservatorio, al versamento di € 50,00 per ciascun anno accademico di sospensione, ad eccezione dei seguenti casi:
 - sospensione richiesta nell'anno di nascita di ciascun figlio;
 - sospensione richiesta a causa di gravi e prolungate infermità, debitamente documentate.

Art. 13

(Rinuncia agli studi e decadenza)

1. In caso di rinuncia agli studi non saranno restituiti allo studente contributi e tasse già versati.
2. Lo studente che, dopo avere rinunciato agli studi, sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare un contributo per la ricognizione degli studi pari ad € 150,00 per ciascuno degli anni accademici intercorrenti tra l'interruzione e la ripresa degli studi.
3. Lo studente che sia stato dichiarato decaduto e intenda, a seguito della reimmatricolazione, chiedere la ricognizione degli studi, è tenuto al versamento di un contributo pari ad € 150,00 per ciascuno degli anni accademici intercorrenti tra l'interruzione e la ripresa degli studi.

Art. 14

(Trasferimenti in entrata e in uscita)

1. Allo studente che abbia ottenuto il trasferimento presso il Conservatorio statale di Musica “P. Mascagni” non è riconosciuto il contributo onnicomprensivo eventualmente versato presso l’istituzione di provenienza. Al momento dell’accesso al Conservatorio statale di Musica “P. Mascagni” devono essere versati i prescritti contributi, secondo gli importi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di presentazione di domanda di trasferimento in uscita successiva all’iscrizione, il rimborso del contributo onnicomprensivo versato al Conservatorio statale di Musica “P. Mascagni” e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è previsto soltanto nel caso in cui il trasferimento sia richiesto dall’interessato entro il 30 novembre dell’anno accademico di riferimento.

Art. 15

(Studenti stranieri)

1. Gli studenti aventi la cittadinanza di Stati appartenenti all’Unione Europea sono equiparati agli studenti italiani.
2. Gli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell’art. 8, comma 5 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, versano i contributi ordinari di cui ai precedenti articoli.
3. Ai sensi dell’art. 9, comma 3 del d.lgs. n. 68/2012, sono esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all’art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 68/2012, preventivamente comunicati dal Conservatorio al Ministero degli affari esteri.

Art. 16

(Procedure di iscrizione)

1. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il termine previsto dal Manifesto degli Studi, adottato dal Conservatorio entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Ai fini della presentazione delle domande, il Conservatorio mette a disposizione degli studenti procedure di iscrizione *on line*.
3. Lo studente è tenuto ad allegare obbligatoriamente alla domanda di iscrizione, entro i termini previsti:
 - il modello ISEE del proprio nucleo familiare, al fine di attestare l’appartenenza dello studente ad una delle categorie descritte nei precedenti artt. 3 e 4. Nel caso di domanda di iscrizione

inviata oltre i termini previsti o comunque priva del documento ISEE, lo studente dovrà versare il contributo ordinario nella misura massima, fermo restando il versamento della sovrattassa di cui al successivo art. 17;

- una dichiarazione sostitutiva relativa alla propria carriera accademica, al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b*) e *c*) del presente regolamento.

Art. 17

(Maggiorazioni per ritardato versamento e sanzioni relative alla carriera)

1. In caso di tardivo versamento del contributo onnicomprensivo e degli altri contributi si applica, a titolo di contributo suppletivo, una maggiorazione per ritardato versamento pari al 5% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e del 10% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.
2. Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli anni di iscrizione non potranno, ad eccezione di motivati e documentati casi di morosità incolpevole, proseguire la carriera. Non saranno pertanto ammessi agli esami di profitto e all'esame di diploma, non potranno rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo, ottenere certificati, presentare domanda per i bandi relativi alle collaborazioni a tempo parziale di cui al d.lgs. 68/2012, alle borse di studio e altre provvidenze economiche, presentare la domanda di esonero dalle tasse e domanda di borsa di studio regionale, presentare alcun tipo di istanza connessa con lo *status* di studente ed esercitare funzioni di rappresentanza negli organi collegiali del Conservatorio.

Art. 18

(Ulteriori contributi)

1. Ulteriori contributi possono essere istituiti a fronte di servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali o per corsi extracurricolari.

Art. 19

(Ulteriori esoneri)

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del d.p.c.m. 9 aprile 2001, il Conservatorio esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari di tali provvidenze.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 262 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non siano beneficiari di borsa di studio.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 68/2012, gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, sono esonerati totalmente, per

tale periodo, dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

Art. 20
(Rimborsi)

1. Al fine di ottenere il rimborso dei contributi versati, lo studente è tenuto presentare apposita istanza all'Ufficio di Segreteria didattica del Conservatorio, su modello fornito dal predetto Ufficio. Tale rimborso è previsto in caso di versamento non dovuto, versamento effettuato in eccedenza e trasferimento presso altra sede, successivo quanto disposto dall'art. 14, comma 2.

Art. 21
(Tassa e diritti di segreteria per il rilascio di diplomi e certificazioni)

1. La tassa per il rilascio del diploma accademico di primo livello e di secondo livello è pari ad € 100,00.
2. Il versamento della tassa di € 15,13 per il rilascio del certificato di diploma e/o della pergamena di diploma, relativa a tutti gli ordinamenti, è effettuato in favore dell'Agazia delle Entrate. La tassa deve essere versata a mezzo c/c postale n. 1016, intestato a "Agazia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche", oppure mediante bonifico bancario - IBAN IT45R0760103200000000001016, ugualmente intestato, o mediante modello F24. Il motivo del pagamento dovrà essere indicato nella causale. Nel caso in cui lo studente richieda sia il certificato sostitutivo di diploma che la pergamena di diploma dovrà effettuare un solo versamento.
3. I diritti di segreteria per il rilascio della certificazione degli esami sostenuti sono pari ad € 17,00.

Art. 22
(Imposta di bollo)

1. In ottemperanza alla Circolare dell'Agazia delle Entrate n. 29 del 1° giugno 2005 e alla successiva Nota MIUR – AFAM prot. n. 4134 del 22 giugno 2005, le domande e i documenti elencati dalle seguenti lettere da a) a m) sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di € 16,00 per ogni foglio, ove il foglio si intende composto da quattro facciate:
 - a) domanda per il rilascio del diploma accademico di primo e di secondo livello;
 - b) diploma accademico di primo e di secondo livello;
 - c) duplicato del diploma accademico di primo e di secondo livello;
 - d) certificato di iscrizione e frequenza ai corsi accademici (anche per credito formativo);
 - e) certificato di carriera scolastica;
 - f) certificato di diploma accademico di primo e di secondo livello;
 - g) domanda di immatricolazione e di iscrizione;
 - h) domanda di ricognizione della qualità di studente;
 - i) domanda di duplicato del libretto dello studente;
 - j) domanda di ammissione ai corsi master;

- k) domanda di trasferimento presso altro Conservatorio;
 - l) certificato di esame relativo a corsi accademici di primo e di secondo livello;
 - m) domanda di rinuncia agli studi.
2. L'imposta è assolta mediante applicazione fisica della marca bollo sulla modulistica cartacea. In alternativa, possono essere previste modalità di pagamento telematiche.

Art. 23

(Tassa regionale per il diritto allo studio)

1. Per ogni anno di iscrizione, contestualmente al versamento in unica soluzione o al versamento della prima rata del contributo onnicomprensivo, lo studente iscritto ai corsi accademici è tenuto ad effettuare il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari ad € 140,00, in favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ARDSU Toscana, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Per ogni anno di iscrizione, contestualmente al versamento in unica soluzione o della prima rata del contributo onnicomprensivo, lo studente iscritto a tempo parziale ai corsi accademici è tenuto ad effettuare il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari ad € 140,00, in favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ARDSU Toscana, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

TITOLO II

Tasse e contributi Corsi propedeutici

Art. 24

(Tasse e contributi per l'iscrizione e la frequenza dei corsi propedeutici)

1. Per l'esame di ammissione ai corsi propedeutici è dovuta una tassa di € 30,00.
2. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ai corsi propedeutici del Conservatorio sono tenuti, all'atto dell'iscrizione, al versamento di una tassa di immatricolazione di € 60,00.
3. Per la frequenza dei corsi propedeutici, gli studenti sono tenuti al pagamento del contributo di frequenza annuale di € 850,00.
4. Gli studenti dei corsi propedeutici che si reiscrivono agli anni successivi al primo sono tenuti al versamento di una tassa di iscrizione di € 50,00 entro il 31 luglio antecedente l'inizio dell'anno accademico al quale si riferisce l'iscrizione.

Art. 25

(Rateizzazione)

1. Gli studenti dei corsi propedeutici hanno facoltà di effettuare il versamento della tassa di frequenza annuale in n. 3 rate di cui la prima, pari ad € 250, da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 300,00, da versare entro il successivo 1° febbraio e la terza, pari ad € 300,00, da versare entro il successivo 1° aprile.

Art. 26

(Maggiorazioni per ritardato versamento)

1. In caso di tardivo versamento del contributo di frequenza e degli altri contributi si applica, a titolo di contributo suppletivo, una maggiorazione per ritardato versamento pari al 5% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e del 10% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.

Art. 27

(Trasferimenti in entrata)

1. Agli studenti che abbiano ottenuto il trasferimento presso il Conservatorio statale di Musica "P. Mascagni" non è riconosciuto il contributo eventualmente versato presso l'istituzione di provenienza. Gli studenti, al momento dell'accesso al Conservatorio statale di Musica "P. Mascagni", versano il contributo di frequenza secondo gli importi previsti dal vigente regolamento del Conservatorio sulla contribuzione di frequenza.

Art. 28

(Trasferimenti in uscita, ritiro o rinuncia agli studi)

1. In caso di presentazione di domanda di trasferimento (in uscita), successiva all'iscrizione, non è dovuto il rimborso del contributo di frequenza.

TITOLO III

Tasse e contributi

Corsi di formazione musicale di base

Art. 29

(Tasse e contributi per la frequenza dei corsi di formazione musicale di base)

1. Per l'esame di ammissione ai corsi di formazione musicale di base è dovuta una tassa di € 30,00.
2. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ai corsi di formazione musicale di base sono tenuti, all'atto dell'iscrizione, al versamento di una tassa di immatricolazione pari ad € 60,00.

3. Per la frequenza dei corsi di formazione musicale di base, gli studenti sono tenuti al pagamento del contributo di frequenza annuale di € 600,00.
4. Gli studenti dei corsi di formazione musicale di base che si reinscrivono agli anni successivi al primo sono tenuti al versamento di una tassa di iscrizione di € 50,00 entro il 31 luglio antecedente l'inizio dell'anno accademico al quale si riferisce l'iscrizione.

Art. 30

(Rateizzazione)

1. Gli studenti dei corsi di formazione musicale di base hanno facoltà di effettuare il versamento della tassa di frequenza annuale in n. 3 rate di cui la prima, pari ad € 200, da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 200,00, da versare entro il successivo 1° febbraio e la terza, pari ad € 200,00, da versare entro il successivo 1° aprile.

Art. 31

(Maggiorazioni per ritardato versamento)

1. In caso di tardivo versamento del contributo di frequenza e degli altri contributi si applica, a titolo di contributo suppletivo, una maggiorazione per ritardato versamento pari al 5% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e del 10% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.

Art. 32

(Ritiro o rinuncia agli studi)

1. In caso di ritiro o rinuncia agli studi non è previsto il rimborso del contributo di frequenza.

Art. 33

(Tassa per la certificazione delle competenze)

1. Per la certificazione delle competenze acquisite, lo studente è tenuto al versamento di una tassa di € 100,00. La tassa è ridotta ad € 50,00 per gli studenti delle scuole di musica convenzionate con il Conservatorio.

TITOLO IV

Tasse e contributi

Corsi di formazione musicale per bambini

Art. 34

(Tasse e contributi per la frequenza dei corsi di formazione musicale per bambini)

1. Per la frequenza dei corsi di formazione musicale per bambini è dovuto al Conservatorio statale di Musica "P. Mascagni" il pagamento del contributo di frequenza annuale di € 500,00.
2. Gli studenti dei corsi di formazione musicale per bambini sono altresì tenuti al versamento di una tassa di iscrizione di € 50,00 entro la scadenza comunicata annualmente sul sito istituzionale del Conservatorio.

Art. 35

(Rateizzazione)

1. Gli studenti dei corsi di formazione per bambini hanno facoltà di effettuare il versamento della tassa di frequenza annuale in n. 3 rate di cui la prima, pari ad € 200, da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 150,00, da versare entro il successivo 1° febbraio e la terza, pari ad € 150,00, da versare entro il successivo 1° aprile.

Art. 36

(Maggiorazioni per ritardato versamento)

1. In caso di tardivo versamento del contributo di frequenza e degli altri contributi si applica, a titolo di contributo suppletivo, una maggiorazione per ritardato versamento pari al 5% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e del 10% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.

Art. 37

(Ritiro)

1. In caso di interruzione della frequenza dei corsi di formazione musicale per bambini e di pagamento rateizzato della relativa tassa, non sono dovute le rate aventi scadenza successiva alla data di interruzione della frequenza del corso.
2. In caso di interruzione della frequenza dei corsi di formazione musicale per bambini e di pagamento della relativa tassa in unica soluzione all'atto dell'iscrizione, il Conservatorio statale di Musica "P. Mascagni" procede al rimborso di un importo corrispondente all'ammontare delle rate virtuali aventi scadenza successiva alla data di interruzione della frequenza del corso.

TITOLO V

Norme comuni a tutti i corsi

Art. 38

(Ulteriori contributi da parte di frequentatori esterni e uditori)

1. Sono dovuti da parte di frequentatori esterni, per le fattispecie sotto elencate, i seguenti contributi:

- a) per la frequenza di *Masterclasses* di carattere esecutivo, individuale o collettivo, promosse dal Conservatorio “P. Mascagni”, sono dovuti:
 - € 50,00 a giornata, per i frequentatori effettivi;
 - € 20,00 a giornata, per gli uditori
 - b) per la frequenza di *Masterclasses* di carattere teorico-collettivo sono dovuti:
 - € 50,00 a giornata
 - c) per la frequenza di seminari e laboratori sono dovuti:
 - € 50,00 a giornata (non sono ammessi uditori).
2. Per la partecipazione in qualità di uditore ai corsi ordinamentali del Conservatorio è dovuto un contributo di frequenza annuale di € 100,00. In caso di iscrizione dell’uditore limitatamente alla seconda metà del periodo di effettuazione delle lezioni, il contributo di frequenza è ridotto ad € 50,00.

Art. 39

(Verifiche e accertamenti)

1. Il Conservatorio statale di Musica “P. Mascagni” si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni prodotte, anche mediante controlli a campione. A tal fine, oltre alla facoltà di richiedere allo studente la documentazione che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le indagini opportune, anche assumendo informazioni presso gli organi e/o le Amministrazioni competenti.
2. Se all’esito dell’indagine dovessero risultare dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi, il Conservatorio statale di Musica “P. Mascagni” procederà alla revoca di ogni beneficio, con recupero delle somme e conseguente segnalazione all’Autorità giudiziaria.

Art. 40

(Rimborsi)

1. Gli importi versati dagli studenti iscritti al Conservatorio statale di Musica “P. Mascagni” non possono essere restituiti, fatti salvi i casi espressamente previsti dal presente Regolamento e da leggi dello Stato. Analogo principio si applica in caso di mancato esercizio da parte dello studente dei diritti alla riduzione di tasse o contributi previsti dal presente Regolamento.

Art. 41

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE27 aprile 2016, n. 679 (GDPR).

Art. 42

(Applicazione del regolamento)

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.

Art. 43

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca. Esso entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo on line del Conservatorio del relativo decreto di emanazione da parte del Presidente.
2. Il Conservatorio si riserva, per gli anni accademici successivi all'anno accademico 2023/2024, di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento secondo le procedure previste dallo Statuto di autonomia.